

Test di convenienza tra i due regimi agevolativi, in vista della clausola di salvaguardia

Minimi batte nuovo forfettario

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Per il libero professionista iscritto alla cassa di previdenza della categoria il regime dei minimi è sempre più vantaggioso del nuovo forfettario. Se invece il lavoratore autonomo è in fase di start-up ed è iscritto alla gestione separata presso l'Inps, allora può tranquillamente traghettare verso il nuovo regime forfettario previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 che, conti alla mano, risulta essere ben più vantaggioso.

Situazione simile anche per gli imprenditori. Se non si è nei primi tre anni di attività l'agevolazione previdenziale prevista dal nuovo regime semplificato (non assoggettamento alla contribuzione minimale) viene completamente assorbita dal minor carico fiscale rendendo ancora una volta preferibile il regime dei minimi.

È questo, con tutte le cautele del caso, il giudizio di convenienza che si può trarre analizzando comparativamente i due regimi agevolati, dedicati ai piccoli imprenditori e agli artisti e professionisti.

Come è noto il nuovo regime forfettario entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 soppiantando, per sempre, il regime dei minimi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del dl n. 98 del 2011. Ciò premesso è tuttavia opportuno ricordare che all'interno della legge di Stabilità 2015 è espressamente prevista una vera e propria «clausola di salvaguardia» sulla base della quale tutti coloro che alla data del 31 dicembre 2014 erano già in regime dei minimi potranno continuare la loro permanenza in tale regime fino al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età.

Vi sarà dunque una finestra temporale di alcuni anni nei quali i due regimi semplificati coesisteranno e nei quali gli appartenenti al regime dei minimi, se lo vorranno, potranno comunque transitare nel nuovo regime forfettario già a far data dal 1° gennaio prossimo.

Analisi di convenienza che potranno fare anche tutti coloro che avendo intenzione di intraprendere un'attività, e avendo i requisiti per essere iscritti al regime di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del dl 98 del 2011, anticiperanno l'apertura della loro posizione Iva al 31 dicembre 2014, per potersi avvalere della clausola di salvaguardia di cui sopra.

Premesso che ogni analisi di convenienza fra i due regimi deve essere valutata «cum grano salis» essendo davvero troppe le variabili in gioco (possessione di altri redditi, posizione previdenziale, valore dei beni strumentali, attività in start-up o meno, tipologia di attività ecc.) non si può non convenire che nella maggior parte dei casi il vecchio regime dei minimi continua a farsi generalmente preferire.

La paradisiaca aliquota dell'imposta sostitutiva, pari al 5%, che caratterizza il regime dei minimi e la possibilità che i soggetti a esso appartenenti chiudano i conti annuali in pareggio o addirittura anche in perdita fiscale, fanno in effetti sentire il loro peso nel giudizio di convenienza con il nuovo forfettario nel quale l'aliquota della sostitutiva è il triplo di quella dei minimi, 15%, e dove la determinazione del reddito sulla base di una percentuale applicata ai ricavi farà sì che vi sia sempre una base imponibile da tassare.

Tuttavia il nuovo regime forfettario contiene due particolari agevolazioni che possono, in certi casi, rendere tale nuova modalità di determinazione del reddito più appetibile di quella dei contribuenti minimi.

Il riferimento è alla riduzione a un terzo del reddito forfettariamente determinato

per i contribuenti che intraprendono una nuova attività per i primi tre anni e alla possibilità, quest'ultima riservata ai soli esercenti attività d'impresa, di avvalersi di un particolare regime previdenziale che consiste nel non applicare i minimi contributivi delle gestioni Ivs di artigiani e commercianti.

Si tratta di due agevolazioni sconosciute al regime dei minimi per i quali gli obblighi previdenziali dei contribuenti seguono le ordinarie regole di determinazione e l'avvio dell'attività costituisce solo uno dei presupposti per l'ingresso.

Negli esempi in pagina si sono volutamente messi in evidenza proprio gli effetti di questi due «extra bonus» che il nuovo regime forfettario prevede, i quali, grazie al loro effetto combinato, possono far pendere la bilancia del giudizio proprio a favore del nuovo metodo semplificato previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Il professionista che avvia l'attività. Perché il nuovo regime forfettario si renda preferibile al regime dei minimi è necessario che il professionista decida di avviare una nuova attività per la quale non esiste una cassa previdenziale di appartenenza. In questa particolare ipotesi il nostro lavoratore autonomo potrà beneficiare dell'agevolazione concessa dalla legge di Stabilità per il 2015 che prevede la riduzione del reddito a un terzo per i primi tre anni di attività, mentre non avrà riflessi sul piano previdenziale perché si iscriverà alla gestione separata Inps che, per adesso, non prevede un minimale contributivo (esempio n. 2).

In questa situazione la riduzione di un terzo del reddito imponibile genera effetti favorevoli non solo sull'importo dell'imposta sostitutiva del 15%, ma anche sull'ammontare dei contributi a percentuale dovuti alla gestione separata. A conti fatti, come si può notare nell'esempio in pagina, il nuovo regime forfettario si rende più appetibile del regime dei minimi avendo un peso complessivo fra imposte e contributi di 1.266,66 euro contro i 2.590 euro che si pagherebbero invece con il regime di vantaggio di cui al dl 98/2011.

Il commerciante in start-up. Pressoché simili le conclusioni alle quali si giunge ipotizzando il caso di un commerciante che inizia l'attività d'impresa e può beneficiare sia della riduzione a un terzo del reddito forfettario imponibile sia dell'esonero dalla contribuzione Ivs minimale (esempio n. 4). Anche in questo caso il regime dei minimi finisce per essere più costoso non tanto in termini di imposta sostitutiva (468 euro contro 431,95 euro) quanto per il semplice fatto che in tale modalità di determinazione del reddito il nostro commerciante dovrà pagare il minimale contributivo della gestione Ivs anziché calcolare l'importo dovuto su base percentuale.

In tutte le altre situazioni ipotizzabili il regime dei minimi risulta essere più vantaggioso. E soprattutto la forfetizzazione del reddito e la percentuale dell'imposta sostitutiva prevista dal nuovo regime contenuto nella legge di stabilità 2015 che determinano il vantaggio competitivo per il regime dei minimi.

—© Riproduzione riservata—

I calcoli tipo

1. Il libero professionista con cassa di previdenza

Regime dei minimi	Nuovo forfetario
Compensi 15.000 - costi 3.000	Compensi 15.000
Contributi cassa 2.500	Contributi cassa 2.500
Reddito 9.500 (15.000-3.000-2.500)	Reddito 9.200 (15.000*78%-2.500)
Imposta sostitutiva 475 (5% di 9.500)	Imposta sostitutiva 1.380 (15% di 9.200)
Peso complessivo 2.975 (2.500+475)	Peso complessivo 3.880 (2.500+1.380)

2. Il libero professionista in start-up iscritto alla gestione separata

Regime dei minimi	Nuovo forfetario
Ricavi 14.000 - Costi 4.000	Ricavi 14.000
Reddito 7.800 (14.000-4.000-2.200)	Reddito 2.839 (14.000*78%/3 - 800,80)
Imposta sostitutiva 390 (5% di 7.800)	Imposta sostitutiva 425,86 (15% di 2.839)
Contributi Inps 2.200 (22% di 10.000)	Contributi Inps 800,80 (22% di 3.640)

3. Il commerciante iscritto alla gestione lvs

Regime dei minimi	Nuovo forfetario
Ricavi 30.000 - costi 18.000	Ricavi 30.000
Reddito 8.639 (12.000-3.361)	Reddito 9.360 (30.000 al 40% - 2.640)
Imposta sostitutiva 431,95 (5% di 8.639)	Imposta sostitutiva 1.404 (15% di 9.360)
Contributi lvs 3.361 (minimale)	Contributi lvs 2.640 (22% di 12.000)
Peso complessivo 3.792,95 (431,95 + 3.361)	Peso complessivo 4.044 (1.404 + 2.640)

4. Il commerciante in start-up iscritto alla gestione lvs

Regime dei minimi	Nuovo forfetario
Ricavi 30.000 - costi 18.000	Ricavi 30.000
Reddito 8.639 (12.000-3.361)	Reddito 3.120 (30.000*40% ridotto di 1/3) - 880
Imposta sostitutiva 431,95 (5% di 8.639)	Imposta sostitutiva 468 (15% di 3.120)
Contributi lvs 3.361 (minimale)	Contributi lvs 880 (22% di 4.000)
Peso complessivo 3.792,95 (431,95 + 3.361)	Peso complessivo 1.348 (468 + 880)